



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

**AREA II - Raccordo con gli Enti Locali – Consultazioni elettorali**

Prot. n. 614 / 2006 – Area II

li, 05 luglio 2006



**AI SIGNORI SINDACI  
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA  
= LORO SEDI =**

**OGGETTO: Problematiche inerenti l'attribuzione del cognome materno.**

Al Ministero dell'Interno pervengono numerose richieste riguardanti la possibilità di aggiungere il cognome materno a quello paterno ed anche di attribuire il cognome materno al posto di quello paterno.

Al riguardo, si ritiene utile richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 6 febbraio 2006, con la quale è stata ancora una volta ritenuta inammissibile la questione di legittimità costituzionale di tutte quelle norme che si sostanziano nella prevalenza del cognome paterno rispetto a quello materno, anche quando vi sia una diversa e concorde volontà dei genitori.

La causa trae origine nella richiesta da parte di due coniugi di rettificazione dell'atto di nascita della propria figlia minore per l'attribuzione del cognome materno al posto di quello paterno come già richiesto all'Ufficiale di Stato Civile da entrambi i genitori al momento della formazione dell'atto di nascita.

Su tale problematica è intervenuto un primo giudizio di rigetto da parte del Tribunale di Milano, confermato poi dalla Corte di Appello.

I due coniugi hanno poi inoltrato ricorso alla Cassazione che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.

La Corte Costituzionale, in effetti, pur pronunciandosi in senso sfavorevole ai ricorrenti, ha riconosciuto in maniera inequivocabile come i tempi siano oramai maturi per una profonda revisione della materia che però necessariamente deve essere affrontata a livello legislativo. Infatti, nella sentenza è stata data particolare rilevanza al contenuto della materia oggetto del contendere che si riferisce all'esercizio di un diritto soggettivo per eccellenza, "il diritto al nome", tutelato anche a livello costituzionale, che non si esaurisce nella sfera individuale, ma ha degli importanti riflessi sull'interesse pubblico per quanto riguarda l'esigenza di identificare in maniera certa ed univoca le persone.

Pertanto, pur nella consapevolezza che in questi ultimi anni è maturata una diversa sensibilità nella società sull'argomento, nonché una diversa valutazione della problematica in esame, la Corte ha ritenuto necessario rimettere al legislatore un intervento di portata così rilevante.

La Corte Costituzionale ha anche messo in rilievo, a supporto delle sue considerazioni, gli obblighi scaturenti dalle Convenzioni internazionali, in particolare quella di New York del 18



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona*

## **AREA II - Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni elettorali**

dicembre 1979, ratificata anche dall'Italia, che impegna i contraenti ad adottare tutte le misure atte ad eliminare ogni discriminazione nei confronti delle donne in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e ad assicurare gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome.

La Corte Costituzionale ha infine richiamato anche le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, finalizzate alla piena realizzazione dell'uguaglianza tra padre e madre nell'attribuzione del cognome dei figli, nonché le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che vanno nella direzione della eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso nella scelta del cognome.

PER IL PREFETTO T. A.  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Giordano)